



NOVEMBRE 2013

TASI - IMU BATTAGLIA APERTA ANCHE IN LOMBARDIA: *Pagheranno di più chi nel 2012 non ha versato
Imposta (Imu),*

gli inquilini e i contribuenti con seconde case.

A cura di Denis Baudino con il Coordinamento di Francesco Montemurro.

In collaborazione con lo SPI CGIL Lombardia, l'associazione Ires Lucia Morosini di Torino, in qualità di ente specializzato nelle ricerche economiche e sociali, propone un'indagine al fine di migliorare il focus sui nuovi tributi locali che prenderanno corpo con l'approvazione della Legge di Stabilità 2014, al varo in Parlamento in questi giorni di Novembre. L'analisi proposta è aggiornata ai provvedimenti normativi previsti all'8 novembre 2013.

Lo scopo principale di questo studio è evidenziare il peso fiscale e tributario ricadente sui contribuenti nel prossimo 2014, soprattutto quelli rientranti nelle fasce sociali più deboli o indebolite dall'avverso andamento economico degli ultimi anni, a causa della crisi economico-finanziaria dal 2008 ad oggi.

1.1 Presentazione delle Novità Tributarie 2014

La Legge di Stabilità 2014 introduce nel suo testo provvisorio la TRISE. Questa imposta è suddivisibile in due componenti tributarie TARI E TASI gravanti sui contribuenti possessori di abitazione principale (di proprietà, concessa in uso gratuito o locata) ed altri redditi fondiari come immobili a disposizione, locati, compresi gli immobili di lusso (A/1 – A/8 – A/9) e quelli a carattere strumentale.

La componente TARI sostituirebbe in via definitiva la TARES (ex tassa sui rifiuti rimodulata nel 2013 sulla precedente TARSU) definita come imposta sulla gestione e lo smaltimento di rifiuti urbani ed assimilabili.

La componente TASI, aspetto nuovo ed interessante della nuova tassa TRISE, sarà interamente versata alle casse Comunali, in riferimento ai servizi indivisibili forniti dalle amministrazioni locali ai cittadini e graverà su tutti i proprietari di beni immobili, per ogni categoria catastale e destinazione d'uso, nonché, per la prima volta, sugli inquilini di immobili concessi in locazione.

La TRISE ha scopo di inglobare, con le sue due componenti, l'IMU e la TARES introdotte nel 2012/2013 con il decreto Salva-Italia del governo Monti, per i soggetti proprietari di sola abitazione principale. Per i contribuenti che, invece, oltre all'abitazione principale hanno in proprietà un immobile extra, sia a disposizione, sfitto, locato o concesso in uso gratuito dovranno pagare oltre la TRISE anche l'IMU, imposta locale che tassa il possesso di un immobile. La nuova Legge di Stabilità annulla in via definitiva l'IMU sulla prima casa di residenza, che già nel 2013 è stata sospesa dal governo Letta. La TASI e l'IMU inglobate nella nuova imposta costringeranno i Comuni ad aumentare l'aliquota adottata nel corso del 2013 per tassare gli immobili oltre la prima casa e le relative pertinenze (C2-C6-C7), fino ad un massimo dell' 1,16% complessivo (IMU + TASI).

In merito alla Tassa sui Rifiuti (TARI) si evidenzia l'applicabilità a tutti i soggetti fisici o giuridici detentori, a qualsiasi titolo, di locali ed aree scoperte produttive di rifiuti. La base imponibile per i beni immobili resta, come per l'ex TARSU la superficie calpestabile (mq) / vani dell'immobile ed il numero di soggetti residenti. A scelta dell'amministrazione comunale è possibile accertare l'imposta sulla superficie individuata sull' 80% della rendita catastale dell'immobile, iscritto a destinazione ordinaria. Dal 2014 la TRISE (TARI + TASI) sarà proposta ai contribuenti in 4 rate trimestrali da saldare entro il 16 del mese in scadenza, a partire dal prossimo 16 gennaio. Le amministrazioni locali avranno, in seguito ,libertà di manovra sul decidere uno scadenziario a loro più congeniale.

Se per la TARI risulta complesso fornire un possibile andamento certo e puntuale della tariffazione, variabile da città in città su delibera comunale, si rende fattibile uno studio sulla futura imposizione della TASI. L'imposta sui servizi indivisibili dei Comuni è assoggettata a tutti coloro che sono proprietari a titolo reale o detentori di immobili siti sul territorio comunale, in qualità di fruitori di questi servizi. Si evidenzia, già dal primo assunto, che tale tassa non ricade solo sui reali proprietari del bene ma rende soggetto passivo anche chi ne usufruisce a vario titolo (locatari, comodatari, ecc), in misura stabilita dal Comune entro il 10 – 30% della TASI totale dovuta. Per questo motivo, non vi sarà alcun contribuente esonerato a versare, anche solo in minima parte, i nuovi tributi; considerando, inoltre la totale assenza di detrazioni sull'imposta dovuta per l'abitazione principale.

1.2 La simulazione dei costi della TASI sull'Abitazione Principale

La base imponibile strumentale al calcolo TASI è la medesima utilizzata per l'IMU, così come i coefficienti di rivalutazione della rendita catastale (Rendita Catastale rivalutata con maggiorazione del 5% a cui si moltiplica un coefficiente pari a 160) . Per le abitazioni principali e solamente per l'anno 2014, al fine di diminuire il peso fiscale sui contribuenti, il comune potrà optare un'aliquota ordinaria TASI variabile da un minimo dello 0,1% ad un massimo dello 0,25% (dall' 1 al 2,5 x mille).

Nell'attuale testo della Legge di Stabilità non sono presenti indicazioni in merito a possibili detrazioni d'imposta, a differenza di quelle previste per il pagamento dell'IMU sull'abitazione principale. Infatti, erano garantiti 200 euro come detrazione base per tutti gli immobili adibiti ad abitazione del nucleo familiare, indipendentemente dalla rendita catastale dell'immobile e del suo reale valore. Aggiunti ai 200 di base erano previsti altri 50 euro di detrazione per ogni figlio convivente di età inferiore ai 26 anni compiuti, fino ad un massimo di 400 euro totali (4 figli). Sembra che il Parlamento stia valutando la possibilità di introdurre delle detrazioni a riduzione del lordo imposta, variabili dai 50 ai 100 euro, rendendo possibile ai

comuni l'aumento dell'aliquota ordinaria; in alternativa si potrebbero definire detrazioni modulate a scaglioni, entro un certo limite massimo o minimo di reddito ai fini ISEE.

La Legge di Stabilità riporta in auge l'assoggettamento all'Irpef (Imposta sulle Persone Fisiche) degli immobili ad uso personale (secondo case, immobili concessi in uso gratuito, ecc) e non locati, con un'eccezione particolare, rispetto alla tassazione Irpef in vigore fino all'avvento dell'IMU, prevista per gli immobili a disposizione situati nello stesso comune di residenza, il cui reddito fondiario imponibile ai fini Irpef sarà considerato al 50%. Infatti, solo ed esclusivamente per i contribuenti che posseggono due o più immobili nello stesso comune, di cui uno adibito ad abitazione principale e l'altro sfitto, oppure a disposizione o concesso in uso gratuito a parenti in linea diretta entro il terzo grado (Figli e Nipoti) sarà applicata l'Irpef in sede di dichiarazione dei redditi sul 50% della rendita catastale rivalutata.

L'Indagine presentata si è svolta a passaggi successivi, per fare un'analisi curata e puntuale sul flusso di tasse che hanno gravato sui contribuenti negli ultimi anni e graveranno in futuro, sia per i proprietari di sola abitazione principale, sia per chi detiene un immobile extra, ad uso personale.

Lo studio si è focalizzato sull'ipotesi verosimile dell'imposizione tributaria in Lombardia, considerando le provincie lombarde e le maggiori città per estensione del territorio. L'unica provincia esclusa è Monza a causa della mancanza di sufficienti dati per effettuare i calcoli richiesti.

A capo dell'analisi si presentano e calcolano le tasse che hanno gravato sui contribuenti per il possesso dell'immobile residenziale nel corso degli anni, prendendo in considerazione l'ultimo anno di versamento dell'imposta sull'abitazione principale ICI 2007 (introdotta nel 1993 ed abolita dal governo Berlusconi nel 2008), il primo anno di pagamento IMU 2012 introdotta dal Governo Monti, per cercare di risanare le casse comunali, fortemente gravate dalla crisi economica e fiscale del 2008 ad oggi. Successivamente, si mettono a paragone i dati reali ottenuti, circa i tributi pagati sull'immobile tipo in ogni comune considerato, con un calcolo ipotetico della nuova TASI, sia che le amministrazioni locali applichino l'aliquota ordinaria minima prevista dell'un per mille, sia che applichino la massima del 2,5 per mille. Resta inteso che, sull'immobile principale non sono mai gravate negli anni imposte extra, oltre a quella sul possesso dello stesso. La rendita catastale rivalutata della prima casa, ha costituito, fino all'anno fiscale 2011, reddito complessivo del contribuente, in somma ai redditi da lavoro o pensione prodotti, ma tale quota è sempre stata dedotta ai fini impositivi dell'Irpef Lorda. Questo assunto resta valido anche per la nuova TASI.

La tipologia di immobile considerato ai fini della simulazione è un 4 vani di categoria A/2 (abitazione di tipo civile), la cui rendita catastale è stata determinata moltiplicando la consistenza dell'unità immobiliare (in vani) per la media delle tariffe d'estimo, fornite dall'Agenzia del Territorio, corrispondenti alle classi in cui, differentemente in ciascun comune, veniva suddivisa la categoria A/2. Qualora fossero presenti più zone censuarie, al fine di determinare una tariffa d'estimo intermedia valida in ciascun territorio comunale preso in considerazione, è stata ulteriormente eseguita un'operazione di media.

Ad un primo raffronto dei dati proposti nella tabella sottostante, si evidenziano due importanti tendenze del flusso di tasse imposte sull'abitazione principale in questi anni, a confronto con la tassazione prevista per l'anno futuro:

1. I soggetti contribuenti che con l'ICI 2007 e l'IMU 2012 non hanno versato 1 euro di imposta alle casse comunali, per via di un'aliquota del 4 x mille pari alla media ordinaria dei comuni lombardi e grazie all'azione delle detrazioni, che concorrevano all'azzeramento dell'imposta, dovranno in ogni caso sostenere il pagamento della TASI. Nel caso dell'ICI2007, le detrazioni erano decise dai comuni

entro un range stabilito dalla normativa ed erano applicate senza considerare la differenza di valore catastale tra gli immobili di proprietà.

Qualora la rendita catastale dell'abitazione non fosse elevata ed il comune avesse adottato, come nel caso di Busto Arsizio (0,38%), un'aliquota più bassa dell'ordinaria allo 0,4%, il contribuente non versava imposta. Il discorso è valido anche nel caso dell'IMU 2012, dove si nota che in alcuni comuni quali Sondrio, Mantova e Cremona l'imposta è più bassa dell'ICI 2007, poiché le detrazioni concesse sono aumentate ad un fisso di 200 euro, ed evidentemente il comune ha mantenuto stabile l'aliquota applicata sia per l'ICI che per l'IMU. Negli stessi comuni, si nota che la stessa IMU è azzerata se alla detrazione base si somma una detrazione di 50euro a figlio minore di 26 anni che risiede nel nucleo. Comparando i versamenti IMU con i possibili versamenti TASI, considerando due ipotetici scenari in cui i comuni adottino un'aliquota ordinaria minima dello 0,1% o quella massima dello 0,25%, si nota che i contribuenti che nel 2012 non hanno versato imposta, così come i cittadini di Busto Arsizio nel 2007, saranno soggetti a tassazione. Questo fatto si spiega per l'assenza di detrazioni, non previste fino ad oggi dalla legge di Stabilità, nonostante l'aliquota massima ordinaria TASI che i comuni possono adottare è ben inferiore allo 0,4% stabilito per l'IMU 2012;

2. Osservando i pagamenti previsti della TASI, qualora i comuni assumessero un'aliquota pari al minimo ordinario dell'uno x mille, l'imposta risulterà più bassa dell'ICI 2007 e dell'IMU2012 nella maggior parte dei comuni della Lombardia in esame. In linea generale il tributo annuo da versare alle casse comunali sarà pari o di poco inferiore ai 90-100 euro. A dimostrazione che l'imposta è meno progressiva rispetto le precedenti e meglio rispecchia il valore reale dell'immobile; inoltre, i comuni avrebbero la possibilità di accrescere le entrate comunali rispetto al 2013, quando l'imposta sulla prima casa è stata sospesa, ma senza essere "soffocanti" e troppo gravosi sul bilancio economico della famiglie ed eventuali detrazioni non sarebbero necessarie. Se le amministrazioni comunali assumeranno un'aliquota TASI pari o di poco inferiore al massimo ordinario consentito dalla legge (0,25%), si renderebbero necessarie detrazioni tributarie, poiché si evidenzerebbe un elevato carico impositivo sui contribuenti. Infatti, l'imposta aumenterebbe di oltre il doppio rispetto al caso in cui si applica aliquota minima, in tutti i comuni presi in esame. La tassa sarebbe anche più costosa, rispetto all'IMU con sola detrazione base, per la maggior parte dei comuni lombardi, con eccezioni quali Milano (383 € IMU – 364 € TASI), Pavia (344€ IMU - 272€ TASI), Cologno Monzese (233 € IMU - 212 € TASI), Gallarate (221 € IMU - 175 € TASI). Questi casi si spiegano con una minore incidenza dell'aliquota TASI sulla base imponibile dell'imposta rispetto all'effetto sulla stessa dell'aliquota IMU, che era più elevata rispetto allo 0,25% di TASI ed in questi casi superiore allo 0,4%.

In linea generale, la TASI se applicata ad aliquota dello 0,1% porterà alle casse comunali dei comuni lombardi un gettito inferiore rispetto all'IMU 2012, essendo l'aliquota ben più bassa dello 0,4% dell'IMU; ma se applicata ad aliquota massima il gettito sarà per la maggior parte dei comuni superiore alla precedente.

Con l'introduzione della TASI, ognuno andrà a pagare un'imposta sull'effettivo valore dell'immobile dato dalla rendita catastale rivalutata, considerando la totale assenza di detrazioni; fatto salvo possibili cambiamenti futuri. Si registra pertanto un andamento meno progressivo dell'imposta e più netto al valore dell'immobile. Complessivamente, si nota che non sempre la TASI sarà superiore all'IMU 2012, tutto dipende molto dall'orientamento dei comuni verso l'aliquota ordinaria minima o massima.

Aliquota TASI(- Alq
 ALIQUOTA TASI = ALQ
 Tasi base 0,1%) Non
 IMU + ALQ TASI
 può superare Alq Max
 MINIMA 0,1%.
 Legale Imu.

Regione	Comune	ICI 2007 AB PRINCIPALE	IMU 2012 AB. PRINCIPALE		TASI 2014 AB. Principale	
			No Figli	2 Figli <26	ALQ MINIMA	ALQ MASSIMA
LOMBARDIA	Milano	324,18	383,06	283,06	145,76	364,41
LOMBARDIA	Bergamo	149,84	163,72	63,72	90,93	227,32
LOMBARDIA	Brescia	74,14	121,72	21,72	80,43	201,08
LOMBARDIA	Como	105,43	133,95	33,95	83,49	208,72
LOMBARDIA	Cremona	62,20	64,79	0,00	52,96	132,39
LOMBARDIA	Lecco	155,21	214,74	114,74	103,68	259,21
LOMBARDIA	Lodi	98,85	160,94	60,94	90,24	225,59
LOMBARDIA	Mantova	121,21	69,40	0,00	89,80	224,50
LOMBARDIA	Pavia	229,99	344,14	244,14	108,83	272,07
LOMBARDIA	Sondrio	74,04	52,20	0,00	63,05	157,62
LOMBARDIA	Varese	110,74	186,54	86,54	85,90	214,74
LOMBARDIA	Busto Arsizio	0,00	111,20	11,20	77,80	194,50
LOMBARDIA	Cinisello Balsamo	204,07	184,08	84,08	96,02	240,05
LOMBARDIA	Cologno Monzese	109,28	233,65	133,65	85,03	212,57
LOMBARDIA	Gallarate	55,70	221,68	121,68	70,28	175,70
LOMBARDIA	Legnano	158,88	142,43	42,43	85,61	214,02
LOMBARDIA	Rho	161,35	209,15	109,15	95,15	237,88
LOMBARDIA	Sesto San Giovanni	182,56	185,73	85,73	96,43	241,08
LOMBARDIA	Vigevano	129,64	281,02	181,02	89,08	222,70

Se consideriamo come prima casa la dimora abituale di un nucleo familiare o di un soggetto singolo quella in cui ha stabile residenza, pur non essendo di proprietà ma in locazione o è concessa in uso gratuito, allora c'è da evidenziare come questi contribuenti si troveranno a sopportare una pressione fiscale ben maggiore, poiché tali immobili saranno tassati con aliquota TASI più o meno pari a quella degli immobili a disposizione (secondo case) ed a concorrere al versamento saranno gli stessi affittuari o comodatari, nell'ordine di una % dell'imposta totale a discrezione dei comuni, dal 10 al 30%.

1.2 La simulazione dei costi della TASI sugli Immobili a Disposizione (Seconde – Terze Case)

Il secondo passo dell'indagine è la valutazione di quanto gravano le imposte nel 2014 sui contribuenti proprietari di immobili a disposizione, le cosiddette seconde case.

Resta ferma l'ipotesi di un immobile di 4 vani in categoria A/2 identico per ogni comune alla precedente analisi. Al fine di simulare un calcolo puntuale, si è ipotizzato che il proprietario abbia un reddito annuo lordo di € 30.000 (1.550 euro al mese per 14 mensilità), così da calcolare il gettito fiscale complessivo dato dalla TASI e dall'Irpef a carico del contribuente. Si precisa che solo gli immobili a disposizione nello stesso comune di residenza sono assoggettabili all'Irpef, addizionali comprese, nella misura del 50% della rendita catastale al fine di definire la base imponibile.

Se il Comune applica
 Se il Comune applica alla
 aliquota max data da
 sua aliquota IMU 2013:
 0,1% di TASI
 somma Alq Imu e Tasi:
 1,16%

REGIONE	COMUNE	IMPOSTE DOVUTE 2011	IMPOSTE DOVUTE 2012	IMPOSTE DOVUTE 2014	
LOMBARDIA	Milano	939,33	1545,11	1934,00	1934,00
LOMBARDIA	Bergamo	702,66	963,85	1207,58	1207,58
LOMBARDIA	Brescia	618,85	852,57	1067,99	1067,99
LOMBARDIA	Como	621,49	801,48	1024,21	1107,70
LOMBARDIA	Cremona	408,12	492,50	634,56	703,40
LOMBARDIA	Lecco	792,14	995,37	1271,99	1375,67
LOMBARDIA	Lodi	666,09	875,28	1117,15	1198,36
LOMBARDIA	Mantova	692,44	862,09	1102,05	1191,85
LOMBARDIA	Pavia	840,79	1066,51	1358,94	1446,00
LOMBARDIA	Sondrio	480,38	617,88	787,40	837,84
LOMBARDIA	Varese	637,64	712,95	943,90	1141,47
LOMBARDIA	Busto Arsizio	531,82	591,27	799,16	1032,56
LOMBARDIA	Cinisello Balsamo	681,18	912,19	1169,96	1275,58
LOMBARDIA	Cologno Monzese	652,11	901,31	1129,94	1129,94
LOMBARDIA	Gallarate	520,83	744,96	933,87	933,87
LOMBARDIA	Legnano	577,00	770,47	1000,65	1137,62
LOMBARDIA	Rho	733,70	875,40	1130,64	1263,86
LOMBARDIA	Sesto San Giovanni	745,18	1022,19	1280,67	1280,67
LOMBARDIA	Vigevano	598,90	766,07	1005,58	1183,74

Il fenomeno che si nota dal confronto dei dati esposti è un continuo aumento della pressione fiscale sui soggetti possessori di immobili a disposizione (seconde – terze case) o sfitti. Lo stesso si giustifica con un aumento delle aliquote regionali e comunali negli anni, dal 2011 al 2013 e con un cambiamento indefinito della tassazione in essere e delle aliquote impositive della stessa. L'aliquota ICI 2011 per gli immobili sfitti è inferiore di 0,3-0,4% rispetto all'aliquota IMU 2012 (0,6-0,7% ICI contro 0,8-0,9% IMU), facendo presente che i maggiori comuni lombardi come Milano, Bergamo, Brescia si sono orientati ad un'aliquota IMU pari al massimo legale consentito del 1,06%.

La futura TASI si è quasi raddoppiata rispetto all'ICI 2011 ed in molti casi come Vigevano, Legano, Milano ha notevolmente superato il doppio. Il motivo principale riguarda l'aumento del moltiplicatore dal 100% dell'ICI al 160% dell'IMU e TASI, che deve essere applicato alla rendita catastale dell'immobile rivalutata del 5% e con cui si ottiene la base imponibile su cui calcolare la tassa. Inoltre, si registra un progressivo aumento dell'aliquota applicata fino al massimo consentito dalla normativa IMU pari all'1,06%, che si trasforma in 1,16% nel 2014 considerando IMU e TASI. Il discostamento tra TASI su immobili a disposizione con aliquota ordinaria minima e TASI con aliquota ordinaria massima è minimo, a sottolineare come i comuni si siano orientati verso l'aliquota legale massima consentita dal decreto Salva-Italia del 2012 in materia di IMU, già nel 2012-2013.

Inevitabile sostenere come ci sia stata una progressiva evoluzione al rialzo dell'imposta sugli immobili a disposizione nel corso degli ultimi 3 anni. A tale proposito l'ICI, di cui si lamentava già essere troppo onerosa, risulta essere la tassa più sostenibile, anche sommata al dovuto pagamento dell'Irpef fondiaria, sospesa con l'introduzione dell'IMU ed a regime solo per gli immobili locati, poiché la base imponibile è data dal canone di locazione lordo.

Per il 2011 si è sommata all'ICI l'Irpef dovuta, compresa di addizionali regionali e comunali. Nel 2012 l'IMU ha inglobato l'Irpef che restava imponibile solo per gli immobili in locazione, al cui calcolo delle imposte dovute non concorre la rendita catastale dell'immobile rivalutata, ma bensì il reddito lordo dato dai canoni di locazione percepiti.

In conclusione si nota come si cerchi di spostare, per diminuire il prelievo tributario sulle prime abitazioni, l'imposizione sui contribuenti possessori di immobili a disposizione, senza considerare l'utilizzo ed il valore effettivo degli stessi a causa dell'eventuale degrado. Molti sono i soggetti che vivono in locazione e che posseggono immobili non locati, come bene acquisito da donazioni o passaggi ereditari, di cui fanno esiguo o nullo uso. Valutando poi che spesso i Comuni non assimilano gli immobili concessi ad uso gratuito a figli/nipoti ad abitazione principale, considerando gli stessi come a disposizione e gravando notevolmente sulla disponibilità economica degli stessi.

Come detto, la nostra analisi non ha preso in considerazione la componente della Tari. La struttura del nuovo tributo sui rifiuti urbani non si discosta dalle precedenti formulazioni della Tares e della Tia (introdotta in sostituzione della vecchia Tarsu), in quanto ripropone il meccanismo di calcolo dei criteri "presuntivi" (produzione potenziale) e non la tariffa basata sulla quantità di rifiuti prodotti. Il rischio di ulteriori aumenti della pressione fiscale locale è molto alto. Infatti, sulla base dei dati disponibili, nei comuni dove nel 2010/2013 sono state applicate la Tia e (limitatamente a pochissime esperienze) la Tares, si è avuto un incremento tariffario (calcolato, al confronto con la Tarsu) a carico delle famiglie pari mediamente al 48% (con punte fino al 90% registrate in alcuni comuni del Sud); un aumento spropositato dei costi, solo in parte giustificato dall'obbligo di legge imposto ai comuni di coprire interamente i costi del servizio rifiuti.

Il forte incremento della pressione fiscale a livello locale si pone come l'effetto perverso della parziale applicazione della legge delega in materia di federalismo fiscale (legge n. 42/2009).

Il federalismo fiscale doveva realizzare un efficace scambio fra taglio dei trasferimenti statali e riconoscimento ai comuni e agli altri enti territoriali di un'articolata autonomia impositiva. Inoltre, il percorso di attuazione della legge 42 era stato concepito come un equilibrato processo di transizione al federalismo, garantendo ai cittadini il vincolo di invarianza della pressione fiscale complessiva.

Sul piano operativo, tale modello, come sostiene la Corte dei Conti in una recente relazione¹, “si è rivelato squilibrato e di problematica attuazione”, e la logica del coordinamento della finanza pubblica ha lasciato il passo a un “difficile intreccio fra stato centrale e autonomie locali”. In particolare il punto di debolezza più forte andrebbe rintracciato nel processo di transizione, caratterizzato allo stesso tempo dall’accelerazione sul lato delle entrate (si legga taglio dei trasferimenti) e dai forti ritardi che hanno invece interessato il lato delle spese (fabbisogni standard, finanziamento delle funzioni fondamentali). In conseguenza dell’assenza di compensazione fra fisco centrale e fisco locale, il livello complessivo della pressione fiscale è in effetti cresciuto in modo considerevole, anche a fronte degli spazi di autonomia tributaria concessi alle autonomie locali in attesa del completamento del federalismo fiscale.

Nel prossimo studio, che verrà realizzato sulla base delle disposizioni definitive della Legge di Stabilità, si tenterà di stimare la variazione complessiva della pressione tributaria locale a carico delle famiglie, relativamente agli ultimi anni e alle principali leve impositive (Addizionale Irpef comunale e regionale, TRISE, altri tributi).

¹ Corte dei Conti, Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica, 2013.